

## ARTICOLO 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal

## ARTICOLO 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

4. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

8. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

6. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

COMUNE

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

11. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo

#### ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al

dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

**ARTICOLO 19  
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00

**ARTICOLO 19  
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE  
DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00

**ARTICOLO 20  
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo

**ARTICOLO 20  
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo

unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

#### ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

#### ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

**ARTICOLO 22  
SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

**ARTICOLO 22  
SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

**ARTICOLO 23  
CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

**ARTICOLO 23  
CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

**ARTICOLO 24  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**ARTICOLO 24  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**ART.25  
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

**ART.25  
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

**ARTICOLO 26  
RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.  
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**ARTICOLO 26  
RINVIO**


1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.  
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**ARTICOLO 27  
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.  
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo

**ARTICOLO 27  
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.



28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno







IL SINDACO  
Dott. Salvatore Lo Bilardo



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Pioppo



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Pubbl. N. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08 LUG. 2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91);
- \_\_\_\_\_;

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Pioppo



Verbale n.50 del 1°08.2014 avente per oggetto : "Modifica Regolamento della componente IMU (Imposta Municipale Propria) del tributo I.U.C. (Imposta Unica Comunale)."

**Il Segretario Generale**, su invito dei componenti del Consiglio della Minoranza, alle ore 18,20 rileva che so presenti in aula i Consiglieri:

**Lo Iacono Francesco, Speciale Valentina Rita, Lo Baido mauro, Ricupati Gianluca, Rappa Salvatore e Guida Rosetta.**

**Alle ore 18,21** entrano in aula altri Consiglieri in primis il Presidente del Consiglio il quale decide di aprire i lavori consiliari odierni.

**Il Presidente**, alle ore 18,21, procede con l'appello nominale dei Consiglieri assegnati al Comune e risultano presenti n. 20 Consiglieri e assenti n. 10 Consiglieri, come indicato nel frontespizio della presente. Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori del Consiglio informando il consesso che la presente seduta è di prosecuzione e di aggiornamento lavori in 2<sup>a</sup> convocazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 26/93 s.m.i. e dell'art. 25 dello Statuto Comunale e, pertanto, per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati.

**Il Presidente**, prima di iniziare i lavori, per commemorare la figura del Procuratore Generale Costa e del suo autista rammenta ai presenti la ricorrenza dell'eccidio per mano mafiosa.


**Il Presidente** relazione che la presente seduta è stata aggiornata ad oggi per consentire lunedì e martedì u.s. di effettuare riunioni delle commissioni col Ragioniere Generale e con Responsabile del Settore Tributi.

**Comunica**, altresì, che sono state presentate alcune proposte da parte della Minoranza e della Maggioranza e se ci sono altre proposte da presentare queste devono essere ricevute dalla Presidenza.

**Entra il Cons. Motisi M. G. . Risultano presenti n. 21 Consiglieri.**

**Il Cons. Lo Baido M.**, intervenendo fa rilevare che deve sussistere il rispetto delle istituzioni cosa che non è fatta. Precisa che in Conferenza dei Capi Gruppo sono stati presentati a Lei Presidente da parte della Minoranza alcune proposte mentre risulta che la Maggioranza non ha presentato proposte.

**Entrano i Cons.: Catalano G., Chimenti M. e Prussiano A. .  
Risultano presenti n. 24 Consiglieri.**



**L'Ass.re Pantaleo G.**, autorizzato, inizia una breve illustrazione della proposta in esame e della situazione economica dell'Ente sottolineando i margini di manovra cui operare. Ribadisce che è intendimento dell'Amministrazione di non incrementare la pressione fiscale e quindi si è disponibile ed aperti a soluzioni certi e concreti. Riferisce, inoltre, che in questi due giorni di incontri con i consiglieri è stato rilevato, su supporto del Ragioniere Generale, che la pressione fiscale non può essere diminuita in quanto nel predisporre il bilancio anno 2014 ci sono grosse difficoltà finanziarie. Precisa, altresì, che si è anche discusso, considerato che si devono trovare nuove risorse finanziarie, di portare l'aliquota TASI al due per mille così da avere una entrata economica di circa € 1.200.000,00. Infine evidenzia che il ritardo dell'inizio del Consiglio non è dipeso da una semplice mozione ma sul ricercare soluzioni tendenti a diminuire le tasse.

**Il Presidente** informa che ci sono n. 9 emendamenti ed un atto d'indirizzo presentati alla presidenza e questi sono stati numerati dal n. 01 al n. 10.

**Il Presidente**, pertanto, legge l'emendamento n. 01.

**Il Cons. Ricupati G.**, riferisce che gli emendamenti presentati dalla minoranza rappresentano un pacchetto e sono stati presentati in quanto l'Amministrazione ha avuto un ripensamento. Afferma che dai risparmi accertati di € 600.000,00 verranno posti ed utilizzati per coprire i buchi del bilancio. Fa rilevare che per il 2014 è stabilita l'aliquota massima per i terreni agricoli. E' del parere contrario a confermare le aliquote al massimo anche perché verrà istituita la TASI. Illustra gli emendamenti sostenendo che tendono a diminuire la pressione fiscale sui cittadini. Riferisce che ha elaborato delle simulazioni sui dati acquisiti presso l'Ufficio Tributi su alcuni immobili per far modo di poter diminuire l'aliquota.

**Il rag. Misuraca G.**, responsabile del Settore Tributi, autorizzato, chiarisce che il Cons. Ricupati G. è in possesso dei dati del Ministero e che da un'analisi potrebbe essere plausibile quanto detto dal Consigliere ma tecnicamente non è supportato dai dati certi e reali. Ribadisce che il Ministero ha pubblicato le proiezioni riguardante il Comune di Partinico che si attestano a circa 6.000.000,00 di euro contro quanto è stato elaborato dall'Ufficio in base agli introiti di circa 3.000.000,00. In questi dati non si riscontra alcuna certezza ed una previsione superiore ai 6.000.000,00 di euro non è del tutto prudentiale. Afferma che non si può certificare un dato che non è certo.

**Esce il Cons. Motisi M. G. . Risultano presenti n. 23 Consiglieri.**

**Il Presidente** chiede al Rag. Misuraca G. se gli emendamenti presentati sono ammissibili.

**Il rag. Misuraca G.**, autorizzato, sostiene che gli emendamenti possono essere accettati ma questi debbono essere supportati da relativa copertura finanziaria.

**Il Presidente** nomina scrutatore i Cons.:  
Prussiano A. – Amoroso C. e Speciale V.R. .

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 01

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito** il dibattito;

**Visto** l'OREL;

**Visto** l'emendamento n. 01;

**con voti n. 7 favorevoli :**

(Lo Baido M. – Guida R. – Rappa S. – Ricupati G. – Chimenti M. – Speciale V.R. – Lo Iacono F. );

**con voti n. 16 contrari:**

(Albiolo G. – Tranchina S. – Lo Baido G. – Provenzano G. – Catalano G. – Prussiano A. – Aiello F. – Lo Iacono L. – De Luca A. – Amoroso C. – D'Orio G. – De Simone G. – Russo E. – Bonni G. – Rappa E. – Mazzola G.)

**Astenuti nessuno**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 23 consiglieri ed assenti n. 7 consiglieri (Gioiosa F. – Governanti S. – D'Amico V. – Motisi M. G. – Sollena P. – Di Trapani F. – Barbici G.);

### DELIBERA

**Di respingere l'emendamento n. 01 che si allega;**

**Il Presidente** legge l'emendamento n. 02.

**Entrano i Cons.: Motisi M. G., Gioiosa F. .**  
**Risultano presenti n. 25 Consiglieri.**

**Il Cons. Lo Iacono F.**, afferma che da quanto è stato detto e supportato dai tecnici il Consiglio non può intervenire per stornare alcuna somma. Quindi si chiede quale sia il ruolo del Consiglio. Asserisce di accogliere l'idea dell'Ass.re Pantaleo G. che la TASI non sarà all'aliquota massima ma al due per mille e, sostiene, che questa argomentazione era di competenza della Commissione competente. Riferisce che ieri nella riunione il Ragioniere Generale ha detto che c'era ancora un lasso di tempo fino al 10 settembre e si poteva analizzare le voci spesa per spesa per individuare dove poter diminuire le somme in conto spesa.

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 02

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito;

Visto l'OREL;

Visto l'emendamento n. 02;

**con voti n. 9 favorevoli :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Motisi M. G. - Guida R. - Rappa S. - Ricupati G. - Chimenti M. - Speciale V.R. - Lo Iacono F.);

**con voti n. 16 contrari:**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Catalano G. - Prussiano A. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Bonni G. - Rappa E. - Mazzola G.)

**Astenuti nessuno**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 25 consiglieri ed assenti n. 5 consiglieri ( Governanti S. - D'Amico V. - Sollena P. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### DELIBERA

**Di respingere l'emendamento n. 02 che si allega;**

**Il Presidente** legge l'emendamento n. 03.

**Il Cons. Ricupati G.**, chiede chiarimenti sulla procedura in merito agli immobili inagibili.

**Il rag. Misuraca G.**, responsabile del Settore Tributi, autorizzato, chiarisce che per gli immobili inagibili gli atti vengono trasmessi all'Ufficio Tecnico per gli accertamenti e riscontro.

**Il Cons. Lo Iacono F.**, sostiene che la somma di circa 1.600.000,00 di euro vanno inserite complessivamente in un c.d. "calderone" ed una parte di detta somma pari a circa 700.000,00 euro andrà a finanziare i debiti fuori bilancio.

**Il Cons./Ass.re Provenzano G.**, asserisce che voterà favorevolmente questo emendamento perché concorda sul tenore dello stesso. Precisa anche che la Maggioranza si muove in tal senso nell'esaminare ciascun emendamento.

**Escono i Cons.: Gioiosa F. - Lo Iacono L. e Lo Iacono F. .**  
**Risultano presenti n. 22 Consiglieri.**

**Il Cons. Guida R.**, asserisce di non comprendere come mai la Maggioranza ha bocciato i primi due emendamenti mentre questo emendamento n. 03 lo voterà favorevolmente.

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 03

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito il dibattito;**

**Visto l'OREL;**

**Visto l'emendamento n. 03;**

**con voti n. 22 favorevoli :**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Lo Baido M. - Provenzano G. - Catalano G. - Prussiano A. - Aiello F. - Motisi M. G. - Guida R. - De Luca A. - Rappa S. - Amoroso C. - Ricupati G. - Chimenti M. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Speciale V.R. - Bonni G. - Rappa E. - Mazzola G.)

**voti contrari: nessuno**

**Astenuti nessuno**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 22 consiglieri ed assenti n. 8 consiglieri ((Gioiosa F. - Governanti S. - D'Amico V. - Lo Iacono L. - Sollena P. - Lo Iacono F. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### DELIBERA

**Di approvare l'emendamento n. 03 che si allega;**

**Il Presidente legge l'emendamento n. 04.**

**Entra il Cons. Gioiosa F. Risultano presenti n. 23 Consiglieri.**

**Esce il Cons. Ricupati. Risultano presenti n. 22 Consiglieri.**

**Il Presidente, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 04**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udito il dibattito;**

**Visto l'OREL;**

**Visto l'emendamento n. 04;**

**con voti n. 21 favorevoli :**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Lo Baido M. - Provenzano G. - Catalano G. - Aiello F. - Motisi M. G. - Guida R. - De Luca A. - Rappa S. - Amoroso C. - Ricupati G. - Chimenti M. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Speciale V.R. - Bonni G. - Rappa E. - Mazzola G.)

**voti contrari: nessuno**

**Astenuti n. 1: (Prussiano A.);**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 22 consiglieri ed assenti n. 8 consiglieri (Gioiosa F. - Governanti S. - D'Amico V. - Lo Iacono L. - Ricupati G. - Sollena P. - Lo Iacono F. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### **DELIBERA**

**Di approvare l'emendamento n. 04 che si allega;**

**Il Presidente legge l'emendamento n. 05**

**Entrano i Cons.: Lo Iacono L. - Ricupati G. - Lo Iacono F. .  
Risultano presenti n. 25 Consiglieri.**

**Il Cons. Rappa S., nell'illustrare l'emendamento sottoscritto, oggetto di esame, dichiara che voterà favorevolmente.**

**Il Cons. Lo Iacono F., nel concordare con quanto detto dal Cons. Rappa S. precisa che l'emendamento prevede una somma di poche migliaia di euro.**

**Il Cons. Ricupati G., in merito al tenore dell'emendamento in esame evidenzia che si sta valutando una situazione delicata e quindi dovrà essere vagliata bene.**

**Escono i Cons.: Prussiano A. e Motisi M.G. .  
Risultano presenti n. 23 Consiglieri.**

**Il Presidente** sostituisce nella qualità di scrutatore il Cons. Prussiano A. col Cons. Bonni G.

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 05

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udito** il dibattito;

**Visto** l'OREL;

**Visto** l'emendamento n. 05;

**con voti n. 8 favorevoli :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Guida R. - Rappa S. - Ricupati G. - Chimenti M. - Speciale V.R. - Lo Iacono F. );

**con voti n. 15 contrari:**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Catalano G. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Bonni G. - Rappa E. - Mazzola G.)

**Astenuti nessuno**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 23 consiglieri ed assenti n. 7 consiglieri ( Governanti S. - D'Amico V. - Prussiano A. - Motisi M.G. - Sollena P. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### **DELIBERA**

**Di respingere l'emendamento n. 05 che si allega;**

**Il Presidente legge l'emendamento n. 06**

**Entra il Cons. Prussiano A. Risultano presenti n. 24 Consiglieri**

**Il Cons. Speciale V.R.**, nell'illustrare l'emendamento sottoscritto, oggetto di esame, dichiara che il gruppo di cui fa parte voterà favorevolmente.

**Escono i Cons.: Rappa S. - Chimenti M. e Lo Iacono F. .  
Risultano presenti n. 21 Consiglieri.**

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 06



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito;

Visto l'OREL;

Visto l'emendamento n. 06;

**con voti n. 5 favorevoli :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Guida R.. - Ricupati G. - Speciale V.R.);

**con voti n. 16 contrari:**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Catalano G. - Prussiano A. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Bonni G. - Rappa E. - Mazzola G.)

**Astenuti nessuno**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 21 consiglieri ed assenti n. 9 consiglieri ( Governanti S. - D'Amico V. - Motisi M.G. - Rappa S. - Chimenti M. - Sollena P. - Lo Iacono F. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### DELIBERA

**Di respingere l'emendamento n. 06 che si allega;**

**Il Presidente legge l'emendamento n. 07**

**Entrano i Cons. Motisi M.G. - Rappa S. e Lo Iacono F. .**

**Risultano presenti n. 24 Consiglieri**

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 07

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito;

Visto l'OREL;

Visto l'emendamento n. 07;

**con voti n. 8 favorevoli :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Motisi M.G. - Guida R.. - Rappa S. - Ricupati G. - Speciale V.R. - Lo Iacono F.);

**con voti n. 16 contrari:**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Catalano G. - Prussiano A. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Bonni G. - Rappa E. - Mazzola G.)

**Astenuti nessuno**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 24 consiglieri ed assenti n. 6 consiglieri (Governanti S. - D'Amico V. - Chimenti M. - Sollena P. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### DELIBERA

**Di respingere l'emendamento n. 07 che si allega;**

## **Il Presidente legge l'emendamento n. 08**

**Entra il Cons. Chimenti M. .  
Risultano presenti n. 25 Consiglieri**

**Il Cons. Lo Iacono L.**, illustra l'emendamento, oggetto di esame, specificando che lo stesso rispecchia la responsabilità che noi, come Consiglieri, abbiamo nei confronti della cittadinanza. Evidenzia che sull'emendamento c'è stato un confronto con i tecnici per proporre le rettifiche.

**Il Cons. Ricupati G.**, intervenendo invita il Presidente ad accettare un atto d'indirizzo sottoscritto e contestualmente disapprova e contesta l'emendamento della Maggioranza che va tagliare un'agevolazione che è del 7,60 per mille per i figli che usufruiscono come abitazione principale l'immobile avuto in comodato d'uso dal proprio genitore e nello stesso riduce l'aliquota massima del 10,60 per mille del secondo immobile al 10,00 per mille. Asserisce che questo comportamento non è corretto in quanto gli emendamenti proposti dalla Minoranza che stabilivano alcune agevolazioni sono stati tutti respinti.

**Il Cons. Motisi M.G.**, rileva che dal dibattito per come si sta sviluppando non può portare alcun che di buono e di propositivo. Evidenzia che eliminare l'agevolazione del comodato d'uso ai figli è assurdo e non può essere proponibile, e, pertanto, dichiara che il suo voto sarà contrario.

**Il Cons. Rappa E.**, espone che nelle varie riunioni si è discusso con i tecnici della fiscalità generale del Comune. Si è anche discusso, afferma, della pressione fiscale sulla cittadinanza. E' del parere che in questo momento non si deve parlare di aliquote se non si ha piena contezza nel suo insieme del bilancio di previsione anno 2014. Dichiara, infine, che per queste considerazioni nella votazione si asterrà.

**Il Cons. Lo Iacono F.**, Afferma che non può che compiacersi ed approvare le esternazioni del Cons. Rappa E. e che queste devono essere accolte ed approvate dal consesso.

**Il Cons. Rappa S.**, asserisce di non condividere l'emendamento, in esame, in quanto lo ritiene del tutto illegittimo. Afferma che sia scandaloso togliere l'agevolazione verso i figli che hanno avuto concesso l'immobile dal genitore in comodato d'uso.

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 08

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito;

Visto l'OREL;

Visto l'emendamento n. 08;

**con voti n. 14 favorevoli:**

(Albiolo G. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Catalano G. - Prussiano A. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Bonni G. - Mazzola G.);

**con voti n. 9 contrari :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Motisi M.G. - Guida R.. - Rappa S. - Ricupati G. - Chimenti M. - Speciale V.R. - Lo Iacono F. );

**Astenuti n. 2** (Tranchina S. - Rappa E.);

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 25 consiglieri ed assenti n. 5 consiglieri (Governanti S. - D'Amico V. - Sollena P. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### DELIBERA

**Di approvare l'emendamento n. 08 che si allega;**

**Il Presidente legge l'emendamento n. 09**

**Il Cons./Ass.re Provenzano G.**, sostiene che non può riscontrare una certa animosità nel dibattito quando l'argomento centrale è quello che riguarda la pressione fiscale sulla cittadinanza. Rileva che il taglio delle spese che si tenta di effettuare è rivolto ai Servizi a domanda individuale e di contro alla consequenziale soppressione di posti di lavoro. Afferma che è intendimento dell'Amministrazione che siano garantiti ai cittadini i servizi essenziali e di contro la salvaguardia dei posti di lavoro.

**Il Cons. Lo Iacono F.**, asserisce di non accettare assolutamente che si addossi alla Minoranza il fatto di voler tagliare i servizi a domanda individuale. Fa rilevare che questa è stata un'indicazione del Ragioniere Generale. Infine fa presente di rifiutarsi di capire che quando un Consigliere della Maggioranza esterna delle buone considerazioni questo viene subito criticato come il Cons. Rappa E. .

**Il Cons. Ricupati G.**, ribadisce con forza che non accetta che qualcuno attribuisce al gruppo di opposizione, di cui fa parte, di proporre di tagliare i servizi a domanda individuale. Sostiene che i tagli delle spese debbono essere fatti intervenendo su altri capitoli che questo gruppo consiliare ha sostenuto e proposto e sistematicamente la Maggioranza non li ha accettati bocciandoli. Infine ribadisce che sia opportuno effettuare i tagli sugli incarichi legali esterni, sui rifiuti, sui costi della politica e sulle indennità ai funzionari.

**Esce il Cons. Lo Iacono F. . Risultano presenti n. 24 Consiglieri.**

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun altro Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sull'emendamento n. 09

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito** il dibattito;

**Visto** l'OREL;

**Visto** l'emendamento n. 09;

**con voti n. 8 favorevoli :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Motisi M.G. - Guida R. - Rappa S. - Ricupati G. - Chimenti M - Speciale V.R. );

**con voti n. 14 contrari:**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Catalano G. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Bonni G. - Mazzola G.)

**Astenuti n. 2** (Prussiano A. - Rappa E.);

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 24 consiglieri ed assenti n. 6 consiglieri (Governanti S. - D'Amico V. - Sollena P. - Lo Iacono F. - Di Trapani F. - Barbici G.);

## DELIBERA

**Di respingere l'emendamento n. 09 che si allega;**

**Il Presidente** riferisce al consesso che dopo aver votato tutti gli emendamenti pone in discussione l'atto d'indirizzo assegnando il numero 10. Quindi legge l'atto d'indirizzo n. 10.

**Escono i Cons.: Bonni G. - Catalano G. e Guida R. .**  
**Risultano presenti n. 21 Consiglieri.**

**Il Cons. Ricupati G.,** illustra l'atto d'indirizzo, oggetto di esame evidenziando che manca un'operazione di verifica relativi ai dati catastali.

**Il Presidente sostituisce quale scrutatore**  
**il Cons. Bonni G. con il Cons. De Luca A.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udito** il dibattito;

**Visto** l'OREL;

**Visto** l'atto d'indirizzo n. 10;

**con voti n. 7 favorevoli :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Motisi M.G. - Rappa S. - Ricupati G. - Chimenti M - Speciale V.R. );

**con voti n. 14 contrari:**

(Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Prussiano A. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Rappa E. - Mazzola G.)

**Astenuti nessuno;**

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 21 consiglieri ed assenti n. 9 consiglieri (Governanti S. - D'Amico V. - Catalano G. - Guida R. - Sollena P. - Lo Iacono F. - Bonni G. - Di Trapani F. - Barbici G.);

### **DELIBERA**

**Di respingere l'atto d'indirizzo n. 10 che si allega;**

**Entrano i Cons.: Bonni G. e Catalano G..**

**Risultano presenti n. 23 Consiglieri.**

**Esce il Cons. Rappa E. .**

**Risultano presenti n. 22 Consiglieri.**

**Il Presidente**, non essendo intervenuto alcun Consigliere, invita i presenti ad esprimersi con un voto sulla proposta, oggetto di esame, nella sua interezza e per come emendata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito** il dibattito;

**Visto** l'OREL;

**Visto** la proposta in esame con gli emendamenti approvati;

**con voti n. 14 favorevoli:**

(Albiolo G. - Lo Baido G. - Provenzano G. - Catalano G. - Prussiano A. - Aiello F. - Lo Iacono L. - De Luca A. - Amoroso C. - D'Orio G. - De Simone G. - Russo E. - Bonni G. - Mazzola G.)

**con voti n. 7 contrari :**

(Gioiosa F. - Lo Baido M. - Motisi M.G. - Rappa S. - Ricupati G. - Chimenti M. - Speciale V.R. );

**Astenuti n. 1** (Tranchina S.);

espressi in forma palese peralzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 22 consiglieri ed assenti n. 8 consiglieri (Governanti S. - D'Amico V. - Guida R. - Sollena P. - Lo Iacono F. - Di Trapani F. - Barbici G. - Rappa E.);

## DELIBERA

**Di approvare la proposta in esame per come emendata.**

**L'Ass.re Pantaleo**, autorizzato, asserisce che l'Amministrazione prende atto del dibattito sull'argomento esitato con posizioni contrastanti. Evidenzia che l'Amministrazione non si sottrae alle sue responsabilità e accetta il controllo sia dell'Opposizione che della Maggioranza come anche la volontà politica di tutta l'Assise. E' del parere che pur se il dibattito è stato fatto con toni alti e litigioso evidenziando posizioni contrapposte, ritiene che sia corretto trovare sempre un punto di incontro e fare sintesi. Conclude nel ringraziare tutto il Consiglio.

**Il Cons. Ricupati G.**, desidera porre l'accento che su ogni emendamento la Maggioranza ha fatto prevalere la forza dei numeri e solamente in due emendamenti la stessa li ha condivisi. Ritiene che ancora ci sono tante altre argomentazioni che devono essere affrontati ed esaminati.

- La seduta continua.


**COMUNE DI PARTINICO**  
*(Provincia di PALERMO)*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06-08-2014

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA**  
**COMPONENTE IMU**  
**(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DEL**  
**TRIBUTO I.U.C**  
**(IMPOSTA UNICA COMUNALE)**

**TESTO COORDINATO**  
**CON GLI EMENDAMENTI**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE**  
**N. 50 DEL 6 AGOSTO 2014**



## INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Presupposto dell'imposta
Art. 3	Esclusioni
Art. 4	Esenzioni
Art. 5	Determinazione delle aliquote e dell'Imposta
Art. 6	Base Imponibile
Art. 7	Soggetti attivi
Art. 8	Soggetti passivi
Art. 9	Definizione fabbricato
Art. 10	Riscossione coattiva unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Art. 11	Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili
Art.12	Area fabbricabile
Art.13	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art.14	decorrenza
Art.15	Definizione di terreno agricolo
Art.16	Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Art.17	Versamenti
Art.18	Dichiarazioni
Art.19	Accertamento e liquidazione dell'imposta
Art.20	Riscossione coattiva
Art.21	Rimborsi
Art.22	Sanzioni ed interessi
Art.23	Contenzioso
Art.24	Dichiarazione sostitutiva





Art.25	Funzionario responsabile
Art.26	Rinvio
Art.27	Entrata in vigore

10/10/2011

001

*[Handwritten signature]*

## ARTICOLO 1

### OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ARTICOLO 2

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'Imposta Municipale Propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## ARTICOLO 3

### ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 - 9 - 10 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.



## ARTICOLO 4


### ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## ARTICOLO 5

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.
4. **Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può individuare categorie catastali per le quali imporre aliquote ridotte e agevolate. (emendamento n. 04)**




## ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Partinico viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.




## ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
  - a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

## ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi



entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

## ARTICOLO 10

### UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.


3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

4. si considera inoltre abitazione principale:

- l'unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.



**ARTICOLO 11**  
**RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. **Qualora gli Uffici preposti ravvisino l'esigenza di effettuare un sopralluogo in loco per verificare i presupposti per il diritto all'agevolazione, il contribuente dovrà acconsentire a tale sopralluogo pena la decadenza del beneficio fiscale. (emendamento n. 03)**

**ARTICOLO 12**  
**AREA FABBRICABILE**

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

**ARTICOLO 13**  
**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504; La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:



- a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
- b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

#### **ARTICOLO 14 DECORRENZA**

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

#### **ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
4. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché





dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

### ARTICOLO 16 AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";

2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;



c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:

- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

#### ARTICOLO 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i

versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

6. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

## ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

## ARTICOLO 19 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.




3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00

## ARTICOLO 20 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

## ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

## **ARTICOLO 22 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
  - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
  - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
  - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

## **ARTICOLO 23 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23

## **ARTICOLO 24 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **ART.25 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi




**ARTICOLO 26**  
**RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**ARTICOLO 27**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.



**EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI "MODIFICA REGOLAMENTO  
DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)"**

All'articolo 11 "Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili"

aggiungere il comma 2

"Qualora gli Uffici preposti ravvisino l'esigenza di effettuare un sopralluogo in loco per verificare i presupposti per il diritto all'agevolazione, il contribuente dovrà acconsentire a tale sopralluogo pena la decadenza dal beneficio fiscale."

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06.08.2014

SPECIALE Valenza Data speciale  
RICOPATI

Lo ACQUA

GUIDA

Lo BAIOTTI

CHIMONTI

AROLDI

PARMA S.

*[Handwritten signatures and notes corresponding to the names on the left]*



APPROVATA

*[Handwritten signature]*

~~APPROVATO~~

**EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI "MODIFICA REGOLAMENTO  
DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)"**

All'articolo 5 "Determinazione delle aliquote e dell'imposta"

aggiungere il comma 4

"Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può individuare categorie catastali per le quali imporre aliquote ridotte e agevolate."

SPECIALE	Valeriano Rta Speciale
PAROPATI	Giuseppe Ruffini
LOIACONO	Luigi Ruffini
QUIDA	Ruffini
LO SAIDOR.	Mario Ruffini
CHIMENTI	Luigi Ruffini
ARIDIOSA	Luigi Ruffini
RAPPA S.	Ruffini



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 del 05-08-2011



*[Handwritten signature]*

~~APPROVATO~~

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
SEDE

*[Handwritten initials]*  
*di Fiumefreddo*  
*di Fiumefreddo*  
OGGETTO: Atto di Indirizzo per variazione aliquota IMU fabbricati.

**- PREMESSO:**

- o CHE si è molto dibattuto sull'argomento al fine di agevolare i cittadini in questo periodo di profonda crisi economica,
- o CHE si è preso coscienza che i margini di manovra tendenti a ridurre le aliquote IMU sono abbastanza risicati per la redazione del prossimo Bilancio Comunale,
- o CHE è prevalso il senso di responsabilità del ruolo di Consiglieri Comunali che i cittadini ci hanno conferito nella gestione della cosa pubblica,
- o CHE sentiti i pareri dei Capi Settore sia Finanziario che tecnico durante le varie sedute di Commissioni Consiliari Congiunte;

**- CONSIDERATO:**

- o CHE si è cercato di Salvaguardare gli aspetti tecnici, nonché quelli sociali senza mortificare nessun settore, nessuna categoria, nessun nucleo familiare,
- o CHE si è tenuto conto dell'ampia platea su cui si vuole far beneficiare di una riduzione in percentuale della tassazione, seppur con importi minimi;

I Sottoscritti Consiglieri

*[Handwritten signatures]*  
 IMPEGNANO  
 di delibera n° 37 del 10/7/2014  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes on left margin]*  
 COSIT  
 L.A.C. a. delle

- 1) Ridurre l'aliquota del 10,60 per mille sulle case, escluse le unità immobiliari di tipo signorile A1, A8 e A10 all'aliquota del 10,00 per mille eliminando l'aliquota agevolata al 7,60 per mille applicata agli immobili concessi in uso gratuito dai genitori ai figlie viceversa prevista dall'art. 11 bis del Regolamento Comunale ;

Partinico, li 05/08/2014

**I CONSIGLIERI**

*[Handwritten signatures of council members]*  
 Leonardo Polceno  
 Giuseppe Martolo  
 L. ...  
 Pavesano Ma...  
 Giuseppino Capaloni  
 ...  
 ...  
 ...

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
 N. 50 DEL 06.08.14

*[Handwritten signatures on left margin]*  
 ...  
 ...  
 ...

*Restituzione*

**EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI "MODIFICA REGOLAMENTO  
DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)"**

All'articolo 4 "Esenzioni"

aggiungere al comma 5

"Per l'ottenimento di tale beneficio fiscale, il soggetto passivo deve presentare, relativamente all'anno in corso, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica."

*SPECIALE Volontaria Rete Speciale*

*RICOPATI Francesco Ricopati*

*Lo IACOM*

*[Signature]*

*GUIDA*

*[Signature]*

*Lo BAIARDI*

*[Signature]*

*CHIMENTI*

*[Signature]*

*CRIVELLO*

*[Signature]*

*RICOPATI S.*

*[Signature]*



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06.08.2015

Rossini

**EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI "MODIFICA REGOLAMENTO  
DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)"**

All'articolo 4 "Esenzioni"

sostituire il comma 6 con il seguente

"Sono esenti dall'imposta unica municipale propria, gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS costituite a norma del D. Lgs. n. 490/97 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale esercizio di un'attività commerciale".

SPECIALE Valensio Rita Speciale

RICIATI Paulina Ricciardi

Lo IACONO Ivo Lo Iacono


GUIDA P.M. Guida

Lo BARDON. M. Bardon

CHIMONIA Lucia Chimonia

CRIVELLO Paolo Crivello

RAMA S. Ramasanti



ALLÉGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06.08.2014

~~ROSPIG~~

**EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI "MODIFICA REGOLAMENTO  
DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)"**

All'articolo 11 Bis "Agevolazioni"

aggiungere il comma 4

"Le famiglie in cui almeno un componente risulti portatore di handicap con invalidità del 100%, ai sensi della legge 104/92, usufruiscono di una riduzione del 20% dell'aliquota ordinaria all'applicata ai fabbricati di cat. A, ad esclusione di quelle classificate nelle categoria A1, A8 e A9."

- SPECIALE *Volente foto spazio*
- RICOPATI *Giuseppe Lupatini*
- Lo CA cono *Luca L...*
- GUIDA *Luca E...*
- LOBAIDO M. *Luca B...*
- CHIMENTI *Luca M...*
- CIOLOPZ *Luca M...*
- RAPPAS. *Luca M...*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06.08.2014

~~ROS? I.P.~~

**EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI "MODIFICA REGOLAMENTO  
DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)"**

All'articolo 11 Bis "Agevolazioni"

aggiungere il comma 5

"Le unità immobiliari, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, usufruiscono di una riduzione del 20% dell'aliquota ordinaria, a condizione che non risultino locate o comunque occupate da terzi. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e verifiche nei luoghi."

SPECIALE Val. Sua foto speciale

RICUPATI Giulio G. G. G.

GIACCO F. G. G.

QUIDA F. G. G.

GIACCO F. G. G.

CHIMENTI Giulio G. G.

RICUPATI F. G. G.

GIACCO F. G. G.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06.08.2011

2035 ~~210~~

EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI "MODIFICA REGOLAMENTO  
DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)"

All'articolo 2 "Presupposto dell'imposta"

sostituire il comma 1 con il seguente

"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del. D.lgs. n. 504/1992."

SPECIALE Volturno Rte. Speciale

RICUPATI Rignano S. Pietro


LAACONO  
GUIDA

LA BAIORR. M. S. S.

CHIMENTI  
Civitella  
Rappa S.  
Rappa S.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06-08-2014


ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ...  
N. : 50 DEL 06-08-2014


REGISTRO  


AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO IRI

CON LA PRESENTE SI INTENDE CASSARE ALL'ART. 11  
LA SEGUENTE FRASE " CON PERIZIA A CARICO DEL PROPRIETARIO "



CONSIGLIERO  
  
Maurizio Meloni

ROSZINSKI

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: atto di indirizzo INERENTE IMU

I sottoscritti consiglieri comunali,

premesso che oggetto della seduta odierna sono stati il regolamento e le aliquote IMU

considerato che è opportuna un'attenta analisi della situazione catastale degli immobili ubicati nel territorio di Partinico, al fine di evitare che alcune categorie di cittadini debbano sopportare il peso di eventuali errori e/o catastazioni non corrispondenti al reale utilizzo degli immobili

IMPEGNANO

l'Amministrazione Comunale a dare mandato agli Uffici competenti di avviare una seria operazione di verifica sulla situazione catastale con l'obiettivo di accertare che non ci siano discrepanze tra le categorie catastali assegnate e l'utilizzo effettivo degli immobili.

Partinico, 06/08/2014

RICIARDI	<i>[Signature]</i>
SPECIARE	<i>[Signature]</i>
CHIMENTI	<i>[Signature]</i>
RAPPA S.	<i>[Signature]</i>
GUIDA	<i>[Signature]</i>
Ciocola	<i>[Signature]</i>
Lo SARDO	<i>[Signature]</i>
MOTSI M. Grazia	<i>[Signature]</i>
Lo IACONO	<i>[Signature]</i>

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 50 DEL 06.08.2014



